



COMUNE di VECCHIANO

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO ARMAMENTO
DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA MUNICIPALE**

Approvato con delibera consiliare n. 24 del 27/04/2004

Modificato con delibera consiliare n. 19 del 08/04/2016

CAPO I - GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI	3
Art. 1 Campo di applicazione _____	3
Art. 2 Armi, mezzi di coercizione e strumenti di autotutela in dotazione _____	3
Art. 3 Numero delle armi in dotazione _____	3
CAPO II - MODALITÀ 'E CASI DI PORTO DELL'ARMA	4
Art. 4 Servizi svolti con armi _____	4
Art. 5 Assegnazione dell'arma _____	4
Art. 6 Modalità di porto dell'arma _____	4
Art. 7 Servizi di collegamento e di rappresentanza _____	5
Art. 8 Servizi prestati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto _____	5
CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI	5
Art. 9 Prelevamento e deposito dell'arma _____	5
Art.10 Doveri dell'assegnatario _____	6
Art.11 Custodia delle armi _____	6
CAPO IV ADDESTRAMENTO	6
Art.12 Addestramento al tiro _____	6
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	7
Art. 13 Rinvio e recepimento dinamico _____	7
Art. 14 Entrata in vigore _____	7

CAPO I
GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DELLE ARMI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n.145 “*Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza*” e dell’art. 45 del Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Municipale, la dotazione di armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti alla Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986 n.65 “*Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale*” e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. **Il presente regolamento attua inoltre le disposizioni della Legge Regionale 3 aprile 2006, n. 12 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale” e del suo Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 6/R, in ordine alla dotazione ed all'utilizzo di strumenti di autotutela a fini di prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale degli operatori di polizia.**
3. I servizi armati possono essere prestati solo dagli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.
4. L’armamento in dotazione agli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2

Armi, mezzi di coercizione e strumenti di autotutela in dotazione

1. Le armi da fuoco in dotazione alla Polizia Municipale, da scegliersi all’atto dell’acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all’art. 7 della Legge 18 aprile 1974, n. 110, hanno le seguenti caratteristiche:
 - a. pistola a funzionamento semiautomatico;
 - b. di calibro 7,65 mm, calibro 9 short o calibro 9 x 21 mm.
2. Il personale di Polizia Municipale è altresì dotato di manette metalliche e **può essere dotato degli strumenti di autotutela previsti dall’art. 10 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 6/R, citato.**
3. Non sono consentiti il porto e l’uso dello sfollagente.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale con il relativo munizionamento è pari al numero degli Agenti abilitati al porto delle medesime maggiorato del 5%, ovvero di almeno un’arma quale dotazione di riserva. **Rientrano nel numero complessivo delle armi in dotazione quelle momentaneamente depositate a seguito di pensionamento del personale o di ritiro cautelare, ai sensi del successivo art. 9.**
2. Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto.

3. Il Comandante della Polizia Municipale denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli appartenenti alla Polizia Municipale all'Autorità di P.S. competente.

CAPO II **MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

Art. 4

Servizi svolti con armi

1. Nell'ambito del territorio comunale, tutti i servizi istituzionalmente assegnati alla Polizia Municipale indicati all'art. 2 del Regolamento Comunale della Polizia Municipale, sono svolti con l'arma in dotazione.
2. **E' altresì consentito il porto dell'arma fuori dal territorio comunale durante le operazioni di polizia di propria iniziativa svolte durante il servizio, nel caso in cui, nella fragranza della violazione, vi sia la necessità di perseguire un illecito commesso nel territorio comunale.**
3. Sentito il Comandante o il Responsabile del Servizio, gli appartenenti alla Polizia Municipale possono prestare servizio senza l'arma in dotazione qualora, abitualmente o occasionalmente, espletino servizio in ufficio.

Art. 5

Assegnazione dell'arma

1. Il Comandante assegna in via continuativa l'arma agli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, **nonché gli strumenti di autotutela indicati all'art. 2 del presente Regolamento.**
2. Il Sindaco provvede per l'assegnazione dell'arma al Comandante della Polizia Municipale.
3. I provvedimenti di assegnazione hanno validità per cinque anni, **fatto salvo il caso di conferma**, devono essere comunicati al Prefetto e ne viene fatta menzione nel tesserino di riconoscimento personale. **L'assegnazione dell'arma è soggetta a sospensione annuale a seguito del mancato superamento del corso di lezioni di tiro prescritto dall'art. 251, comma 1 del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66, oppure su segnalazione del medico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**
4. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza limitatamente al territorio comunale e durante l'orario di servizio, sono fatte salve le eccezioni previste dagli articoli seguenti.

Art. 6

Modalità di porto dell'arma

1. Gli Agenti di Polizia Municipale che esplicano servizio in uniforme muniti dell'arma di dotazione, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, nei casi in cui l'Agente è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.
3. Il Comandante ed il Vice Comandante della Polizia Municipale possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

4. Durante il servizio non possono essere portate armi diverse da quelle assegnate in dotazione, né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, prestati dagli appartenenti alla Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agenti di P.S. fuori del territorio del Comune, sono svolti senza l'arma.

Art. 8

Servizi prestati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi prestati fuori dell'ambito territoriale del Comune, per soccorso, in caso di calamità e di disastri, o per rinforzare altri Corpi o **Strutture** di Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza l'arma.
2. Il Sindaco del Comune, nel cui territorio deve essere svolto il servizio, può tuttavia richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, che un contingente di questo Comune effettui il servizio in uniforme e munito dell'arma.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, il Sindaco comunica al Prefetto di Pisa ed a quello territorialmente competente per il luogo, in cui il servizio sarà prestato: le motivazioni ed il tipo di servizio che sarà prestato, il numero degli appartenenti alla Polizia Municipale autorizzati a prestare tale servizio con le armi, la durata presumibile della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9

Prelevamento e deposito dell'arma

1. Con il provvedimento di assegnazione da parte del Comandante, l'arma viene presa in consegna dall'assegnatario e deve essere restituita nei seguenti casi:
 - a. quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, oppure siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
 - b. quando all'assegnatario viene a mancare la qualità di Agente di P.S.;
 - c. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - d. tutte le volte in cui ciò sia disposto da un provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.
2. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'Autorità di P.S. a cui l'arma è stata denunciata.
3. Dell'assegnazione e della riconsegna dell'arma e delle munizioni dovrà farsi annotazione nell'apposito registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, tenuto seguendo le disposizioni dell'art. 14, comma 5 del D.M. n. 145/1987.

Art. 10
Doveri dell'assegnatario

1. L'appartenente alla Polizia Municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a. denunciare il possesso all'Autorità di P.S. competente, comunicando gli estremi del provvedimento d'assegnazione, nonché le eventuali modifiche successivamente intervenute;
 - b. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - c. custodire diligentemente l'arma, curarne la manutenzione e la pulizia;
 - d. segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - e. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - f. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 12.

2. In particolare dovrà osservare i seguenti comportamenti:
 - a. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
 - b. evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore disinserito;
 - c. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
 - d. segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
 - e. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - f. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art. 11
Custodia delle armi

1. Presso il Comando della Polizia Municipale le armi in dotazione, in numero previsto non superiore alle quindici, con e le relative munizioni, saranno custodite in un armadio metallico corazzato, chiuso a chiave, con serratura di sicurezza tipo cassaforte; tale armadio sarà posto in un locale non aperto al pubblico.
2. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte dal Comandante, in caso di sua assenza o d'impedimento, da colui che lo sostituisce.
3. L'Autorità di P.S., qualora lo ritenga necessario, ha facoltà di eseguire verifiche e controlli, nonché di prescrivere le misure cautelari necessarie per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

CAPO IV
ADDESTRAMENTO

Art. 12
Addestramento al tiro

1. Gli appartenenti alla Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver effettuato il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato.
2. Ogni anno, gli appartenenti alla Polizia Municipale devono frequentare e superare i previsti corsi d'addestramento al tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo; **quest'ultimo, ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs 15 marzo 2006, n. 66 rilascerà loro il certificato di idoneità al maneggio delle armi.**
3. A tal fine il Comandante provvede ad iscrivere tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale abilitati al porto dell'arma ad una Sezione di Tiro a Segno Nazionale.
4. Il Comandante può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale o per quelli che sono incaricati di svolgere particolari servizi.
5. **I certificati di idoneità al maneggio delle armi indicati nel presente articolo, sono comunicati successivamente al loro rilascio al Prefetto ed al Questore di Pisa.**

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Rinvio e recepimento dinamico

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, **si applicano le disposizioni della Legge Regionale 3 aprile 2006, n. 12, del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 e del Regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 6/R, di attuazione della citata L.R. n. 12/2006.**
2. **Il presente regolamento recepisce dinamicamente le modifiche alle disposizioni normative sopra indicate.**

Art.14

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà trasmesso al Prefetto ed al Questore di Pisa.